

# INFO AZIENDA

Ai clienti

Cir., 10 aprile 2006

## Riferimento Normativo

**Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 4.  
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26**

## Contenuto

Con il Regolamento del 24 marzo 2006 la Regione Lombardia aggiorna la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di attività industriali.  
Sono soggetti alla presente disciplina:

a) Le superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività :

- 1) industria petrolifera;
- 2) industrie chimiche;
- 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
- 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- 6) produzione di pneumatici;
- 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e .fissaggio di fibre tessili;
- 8) produzione di calcestruzzo;
- 9) aree intermodali;
- 10) autofficine;
- 11) carrozzerie;

b) dalle superci scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;

c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/1999.

## Obblighi

Le superfici scolanti devono essere impermeabili.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono scaricate, in ordine preferenziale:

1. nella rete fognaria per le acque nere o miste;
2. in corpo d'acqua superficiale nel rispetto dei valori di emissione previsti;
3. nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per zone non servite da fognatura e che non si trovino in prossimità di corpi d'acqua superficiali, nel rispetto dei valori limite previsti.

Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento.

Dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione al Comune in caso di scarico in fognatura e alla Provincia in tutti gli altri casi.

Per gli edifici esistenti al 12 aprile 2006, la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro il 12 aprile 2007 (un anno dall'entrata in vigore del regolamento).

**Chi contattare**

EcoSys – Tel 0341/660353 e-mail info@ecosys.